

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 28 GENNAIO 2013, N. 4128: consumazione del reato in materia edilizia e onere della prova della data di inizio della decorrenza del termine prescrittivo.

« È pacifico, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che in materia edilizia la cessazione della permanenza e quindi la consumazione del reato si abbia solo con il completamento dell'opera comprese le rifiniture; altra cosa è, invece, la nozione di ultimazione contenuta nell'art. 31 L.47 del 1985 (che anticipa tale momento a quello della ultimazione della struttura) che è applicabile solo in materia di condono edilizio (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 33013 del 3.6.2003; sez. 3 n. 8172 del 27.1.2010; Cass. sez. un. n.17178 del 24.10.2002).

Anche di recente, dopo il richiamo dell'orientamento di questa Corte sul concetto di ultimazione dell'immobile abusivo, si è specificato che deve trattarsi di "... un edificio concretamente funzionale che possieda tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, come si ricava dal disposto dell'art. 25, comma 1, del T.U., che fissa, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il termine per la presentazione allo sportello unico della domanda di rilascio del certificato di agibilità. Le opere devono essere, inoltre, valutate nel loro complesso, non potendosi, in base al concetto unitario di costruzione, considerare separatamente i singoli componenti (Sez. 3^a 4048, 29 gennaio 2003; Sez. 3^a n. 34876, 9 settembre 2009), Tali caratteristiche riguardano, inoltre, anche le parti che costituiscono annessi dell'abitazione (Sez. 3^a n. 8172, 2 marzo 2010)".»

«Pur restando a carico dell'accusa l'onere della prova della data di inizio della decorrenza del termine prescrittivo, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato a far ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine con la conseguente applicazione del principio in dubio pro reo, atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovare della causa estintiva, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione, data che in tali ipotesi coincide con quella di esecuzione dell'opera incriminata (Cass. pen. n.10562 dell'11.10.2000). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che "In tema di prescrizione, grava sull'imputato, che voglia giovare di tale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti" (Cass. pen. sez. 3 n.19082 del 24.3.2009). »

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Udienza Pubblica
del 18.12.2012

Composta da

Dott. Alfredo M.	Lombardi	Presidente
Dott. Aldo	Fiale	Consigliere
Dott. Silvio	Amoresano	Consigliere rel.
Dott. Giulio	Sarno	Consigliere
Dott. Chiara	Graziosi	Consigliere

Sentenza
N. 3182

Registro Generale
N.13490/2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) Cernetich Romana Micaela nata il 19.11.1944

avverso la sentenza del 10.11.2011
della Corte di Appello di Firenze

sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano

sentite le conclusioni del P.G., dr. Vito D'Ambrosio, che ha
chiesto rigettarsi il ricorso

sentito il difensore dell'imputato, avv. Aldo Soldani, che ha
chiesto accogliersi il ricorso



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14.11.2011 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto, sez. dist. di Orbetello, resa in data 3.3.2010, con la quale Cernetich Romana Micaela, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stata condannata per il reato di cui all'art.44 lett.c) DPR 380/01 (capo a) e per il reato di cui all'art.181 co.1 bis lett.a) D.L.vo 42/04, unificati sotto il vincolo della continuazione, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo a) perchè estinto per prescrizione, rideterminando la pena per il residuo delitto di cui al capo b) in mesi 8 di reclusione e confermando nel resto l'impugnata sentenza, compresa quindi la subordinazione della sospensione della pena al ripristino dello stato dei luoghi.

Rilevava la Corte territoriale, disattendendo i motivi di appello, che il vano realizzato non era il risultato della semplice chiusura su due lati di una veranda preesistente, trattandosi di un organismo edilizio completamente diverso come emergeva chiaramente dalle fotografie (al posto della tettoia era stato realizzato un locale vero e proprio ad uso abitativo).

Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, per il principio del favor rei, l'ultimazione dei lavori doveva ritenersi avvenuta non alla data del primo sopralluogo ma in epoca prossima al 31 maggio 2006 (data impressa sui tubi dell'impianto di climatizzazione, essendo a quel tempo l'impianto installato nelle parti essenziali anche se non era ancora presente la macchina condensatrice).

Era poi configurabile il reato ambientale contestato, non trattandosi certamente di un intervento di minima entità idoneo a porre in pericolo il paesaggio.

2. Ricorre per cassazione la Cernetich, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al principio del favor rei, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'individuazione del momento consumativo del reato.

Alla data del sopralluogo, eseguito in data 2.5.2007 il locale era dotato degli impianti elettrico, idrico e di antenna TV, era quindi completo nelle parti essenziali (compresi intonacatura, servizi ed infissi). Non essendo certa la data di ultimazione di tali lavori, il termine di decorrenza della prescrizione andava fissato nel senso più favorevole all'imputata, per cui doveva essere dichiarata la prescrizione anche del reato di cui all'art.181 D.L.vo 42/04.

Con il secondo motivo denuncia la inosservanza ed erronea applicazione degli artt.42 e 43 c.p. e la mancanza assoluta di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato. In relazione all'ipotesi delittuosa contestata non sussisteva o, comunque, non era provato il dolo dell'imputata. La Corte territoriale, con motivazione apodittica, ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico.

Con il terzo motivo denuncia la mancanza di motivazione quanto alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

2. E' pacifico, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che in materia edilizia la cessazione della permanenza e quindi la consumazione del reato si abbia solo con il completamento dell'opera comprese le rifiniture; altra cosa è, invece, la nozione di ultimazione contenuta nell'art.31 L.47 del 1985 (che anticipa tale



momento a quello della ultimazione della struttura) che è applicabile solo in materia di condono edilizio (cfr. ex multis Cass.pen.sez.3 n.33013 del 3.6.2003; sez. 3 n.8172 del 27.1.2010; Cass.sez.un. n.17178 del 24.10.2002).

Anche di recente, dopo il richiamo dell'orientamento di questa Corte sul concetto di ultimazione dell'immobile abusivo, si è specificato che deve trattarsi di "...un edificio concretamente funzionale che possieda tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, come si ricava dal disposto dell'art. 25, comma 1, del T.U., che fissa, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il termine per la presentazione allo sportello unico della domanda di rilascio del certificato di agibilità. Le opere devono essere, inoltre, valutate nel loro complesso, non potendosi, in base al concetto unitario di costruzione, considerare separatamente i singoli componenti (Sez. 3^a 4048, 29 gennaio 2003; Sez. 3^a n. 34876, 9 settembre 2009). Tali caratteristiche riguardano, inoltre, anche le parti che costituiscono annessi dell'abitazione (Sez. 3^a n. 8172, 2 marzo 2010)".

3. La Corte territoriale, con accertamento in fatto, argomentato ed immune da vizi logici, ha ritenuto che i lavori di completamento del manufatto, per renderlo funzionale ed abitabile, siano proseguiti fino ad epoca prossima al 31 maggio 2006 (data impressa sui tubi dell'impianto di climatizzazione).

A prescindere dal fatto che l'impianto di climatizzazione fosse o meno essenziale, ha ritenuto cioè la Corte di merito che si trattasse di una circostanza indiziante inequivocabile che i lavori erano continuati fino a quella data.

Correttamente ha pertanto individuato in tale epoca (in contrasto con quanto ritenuto dal Tribunale) la cessazione della permanenza del reato, in applicazione proprio del principio del favor rei.

3.1. La ricorrente non ha addotto alcun elemento da cui desumere, in contrasto con tale accertamento, che la permanenza sia, invece, cessata in epoca anteriore.

Pur restando a carico dell'accusa l'onere della prova della data di inizio della decorrenza del termine prescrittivo, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato a far ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine con la conseguente applicazione del principio in dubbio pro reo, atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovare della causa estintiva, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione, data che in tali ipotesi coincide con quella di esecuzione dell'opera incriminata (Cass.pen.n.10562 dell'11.10.2000). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che "In tema di prescrizione, grava sull'imputato, che voglia giovare di tale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti" (Cass.pen.sez.3 n.19082 del 24.3.2009).

4. Quanto all'elemento soggettivo del reato di cui all'art.181 co.1 bis lett.a) D.L.vo 42/2004, è pacifico che trattasi di dolo generico (cfr. Cass. Sez. 3 n. 48478 del 24.11.2011 che, in relazione ad esecuzione di interventi edilizi abusivi in area dichiarata di notevole interesse pubblico, ha ritenuto sussistere l'elemento psicologico del reato, non avendo l'imputato adempiuto al dovere di informarsi preventivamente all'esecuzione dei lavori, anche circa l'eventuale assoggettamento a vincoli dell'area).

A prescindere dalla genericità delle deduzioni contenute nei motivi di appello,



dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata e da quella di primo grado emerge che la ricorrente non ha mai dedotto di avere ignorato che il manufatto venisse realizzato (senza alcuna autorizzazione dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo) in zona sottoposta a vincolo paesistico ambientale.

5. Infine, quanto alla denunciata (con il terzo motivo di ricorso) omessa motivazione in ordine alla subordinazione del beneficio della sospensione alla demolizione, come risulta dallo stesso richiamo dei motivi di appello (pag.2-6 ricorso), trattasi di censura proposta per la prima volta in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità del motivo ex art.606 ultimo comma c.p.p.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 18.12.2012

Il Consigliere est.

Il Presidente

